



Circolari per il professionista

Novità in materia di antiriciclaggio

Via Monte Granatico 50 – 07033 Osilo (SS)

✉ E-Mail: info@studiomcanalis.com

☎ Telefono: +39 07942351

📱 Cell: +39 3389438007

🌐 www.studiomcanalis.com

1 PREMESSA

La presente Circolare esamina le seguenti novità che hanno interessato la disciplina degli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento a quelle di maggior interesse per i professionisti:

- accesso al Registro dei titolari effettivi;
- nuove istruzioni dell'UIF per la segnalazione di operazioni sospette;
- documento del CNDCEC sul contrasto al finanziamento del terrorismo;
- istruzioni operative del CNDCEC per la compilazione della modulistica antiriciclaggio;
- quaderno dell'UIF su casistiche di riciclaggio;
- sentenza della Corte di giustizia UE sul ricorso delle fiduciarie in merito al Registro dei titolari effettivi.

2 ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

2.1 ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI

L'art. 1 del DLgs. 31.12.2025 n. 210, pubblicato sulla *G.U.* 8.1.2026 n. 5, è intervenuto sull'art. 21 del DLgs. 231/2007, incidendo in particolare sul co. 2 lett. f) al fine di ridefinire i presupposti per l'accesso alla sezione relativa alle persone giuridiche del Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti privati.

La nuova formulazione prevede che, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della L. 580/93, l'accesso possa essere consentito solo ai soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, purché sussistano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

2.2 ACCESSO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La L. 2.12.2025 n. 182, recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economica e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*", pubblicata sulla *G.U.* 3.12.2025 n. 281, all'art. 29 modifica anch'essa l'art. 21 del DLgs. 231/2007, introducendo la nuova lett. f-bis).

Tale disposizione riconosce alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di accedere al Registro dei titolari effettivi nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al primo comma dell'art. 10 del DLgs. 231/2007, ossia quando svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici¹;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

3 NUOVE ISTRUZIONI DELL'UIF PER LA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il 18.12.2025 l'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, dove definisce in modo organico il quadro di riferimento della collaborazione attiva antiriciclaggio, aggiornando le regole operative alla luce dell'evoluzione normativa nazionale ed europea e delle evidenze maturate nell'analisi delle segnalazioni.

¹ Attualmente, si veda il DLgs. 31.3.2023 n. 36.

Le istruzioni, applicabili a decorrere dall'1.7.2026, sono volte a rafforzare la tempestività, la completezza e la qualità informativa delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), migliorandone l'efficacia quale strumento di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il provvedimento si articola in tre parti:

- la prima dedicata ai principi e alle regole della collaborazione attiva;
- la seconda agli adempimenti organizzativi e procedurali;
- la terza alle modalità di utilizzo del portale Infostat-UIF e di compilazione della segnalazione.

3.1 PRINCIPI E REGOLE DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA

Nella prima parte del documento la UIF ribadisce che la segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'esito di un processo valutativo strutturato, che prende avvio dall'individuazione di anomalie soggettive e oggettive e richiede un'analisi complessiva del contesto operativo, del profilo del soggetto e delle caratteristiche dell'operatività.

Viene riaffermato il divieto di automatismi segnaletici, in particolare quelli fondati sul mero superamento di soglie quantitative o su elementi isolati, e viene richiamata l'esigenza di rappresentare nella segnalazione esclusivamente le informazioni pertinenti e necessarie a circostanziare il sospetto, anche a tutela dei soggetti segnalati. In questa prospettiva, la collaborazione attiva è intesa come un insieme coordinato di comportamenti, misure organizzative e presidi procedurali, da modulare in funzione delle caratteristiche del destinatario.

3.2 ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI

Con riferimento agli adempimenti organizzativi, la UIF individua nella figura del referente per le segnalazioni di operazioni sospette e nella procedura interna di segnalazione i principali presidi organizzativi funzionali all'adempimento dell'obbligo di SOS.

Ai fini delle istruzioni, il referente SOS è il destinatario persona fisica o, nei casi in cui il destinatario non coincida con una persona fisica, il legale rappresentante o un suo delegato, così come identificati nel portale Infostat-UIF. A tale soggetto sono attribuiti compiti operativi rilevanti, quali la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, il riscontro tempestivo e completo alle richieste della UIF e degli organi investigativi e la disponibilità in occasione dei controlli. L'eventuale delega deve essere espressa e formalizzata, conferita a soggetti dotati di adeguata indipendenza, autorevolezza e professionalità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e con presidi idonei a prevenire conflitti di interesse; resta ferma, in ogni caso, la natura funzionale di tale individuazione, che non incide sull'attribuzione delle responsabilità in sede sanzionatoria.

Le istruzioni chiariscono infatti che la nomina del referente SOS e l'adozione della procedura interna devono avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni, della natura e della complessità organizzativa del destinatario.

Per gli studi individuali, caratterizzati da assetti organizzativi semplici e da un'operatività meno articolata, tali presidi non possono che assumere una configurazione essenziale e sostanziale, più che formalizzata. In tali contesti, il referente SOS tende a coincidere con il professionista stesso e la procedura interna può consistere in un insieme strutturato, ma snello, di regole operative e prassi documentate, idonee a garantire la tracciabilità delle valutazioni svolte, la tempestività delle decisioni e il rispetto della riservatezza, senza introdurre oneri organizzativi sproporzionati.

Le istruzioni disciplinano inoltre il possibile ricorso a soggetti esterni per attività di supporto alla segnalazione, fissando limiti chiari all'esternalizzazione e ribadendo che l'approvazione dei criteri di rilevazione delle anomalie, la decisione di procedere alla segnalazione e la trasmissione della SOS restano in ogni caso nella responsabilità esclusiva del destinatario, che è tenuto a monitorare nel continuo l'adeguatezza dei presidi adottati.

4 DOCUMENTO DEL CNDCEC SUL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il 28.1.2026 il CNDCEC ha pubblicato il documento “Il contrasto al finanziamento del terrorismo”, che si prefigge sia di offrire una ricognizione organica delle fonti normative e degli strumenti di contrasto, sia di richiamare l’attenzione della categoria sul ruolo attivo che i professionisti sono chiamati a svolgere nell’ambito del sistema di prevenzione.

Sul piano operativo, il documento dedica ampio spazio agli obblighi antiriciclaggio dei commercialisti in relazione al contrasto al finanziamento del terrorismo, chiarendo sin da subito un aspetto di particolare rilievo: la normativa vigente non introduce adempimenti ulteriori o differenti rispetto a quelli già previsti per la prevenzione del riciclaggio, ma si fonda su presidi unitari, destinati a operare in modo trasversale rispetto alle diverse tipologie di illeciti finanziari.

Pertanto, il professionista è chiamato a valutare il profilo complessivo del cliente, dell’operazione e del contesto geografico, nella consapevolezza che il finanziamento del terrorismo può realizzarsi anche attraverso attività lecite o flussi finanziari apparentemente coerenti con l’operatività dichiarata. In tale contesto viene evidenziato come l’impiego di strumenti tecnologici avanzati, inclusi quelli basati sull’intelligenza artificiale, presenti indubbi profili di potenzialità nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tuttavia, sottolinea il CNDCEC, rimane centrale la supervisione da parte del soggetto obbligato che deve interpretare criticamente i risultati forniti dai sistemi tecnologici alla luce delle informazioni qualitative disponibili².

5 ISTRUZIONI OPERATIVE DEL CNDCEC PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO

Il 26.3.2026 il CNDCEC ha pubblicato un documento contenente istruzioni operative per la compilazione della modulistica relativa ai principali adempimenti antiriciclaggio, in coerenza con le Regole tecniche emanate a gennaio 2025 e con l’evoluzione del quadro normativo.

La guida contiene sia una parte metodologica, che richiama le Regole tecniche in vigore, sia una parte applicativa, costituita dai modelli che il professionista può utilizzare nelle diverse fasi dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio: dall’autovalutazione del rischio all’adeguata verifica della clientela, fino alla conservazione dei dati e al controllo costante.

5.1 MODELLO AV.0 - AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

L’autovalutazione del rischio connesso all’attività professionale, descritta nella Regola tecnica n. 1 e propedeutica all’adozione di presidi e procedure adeguati alla natura e alle dimensioni dello studio, si basa sull’analisi del rischio inerente all’attività e della vulnerabilità dell’assetto organizzativo, con attribuzione di punteggi e determinazione del rischio residuo in base ai seguenti passaggi:

- individuazione del rischio inerente all’attività dello studio (con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4, a seconda della rilevanza, a fattori quali la tipologia di clientela, l’area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
- analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (c.d. “vulnerabilità”), con l’attribuzione di un punteggio (sempre da 1 a 4) a fattori quali formazione, organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante;

² Per le analisi del professionista, inoltre, assume particolare rilievo il richiamo all’Analisi nazionale del rischio. A partire dal 2025, infatti, il Comitato di sicurezza finanziaria ha affiancato alla tradizionale analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo una specifica mappatura dei rischi connessi al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Pur trattandosi di un fenomeno distinto, il documento evidenzia come le modalità operative e le tecniche di occultamento presentino significative aree di sovrapposizione, imponendo al professionista di tenerne conto nell’ambito delle valutazioni di rischio già previste, senza che ciò comporti l’introduzione di nuovi obblighi.

- calcolo del rischio residuo, tramite una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all'attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).

Per ognuno dei suddetti elementi, nel documento in esame sono riportate alcune indicazioni per l'attribuzione dei rispettivi punteggi da inserire nel modello AV.0 (autovalutazione del rischio) ed eventualmente nella tabella di calcolo in Excel allegata al documento.

5.2 MODELLO AV.1 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Con riferimento all'adeguata verifica della clientela, la Regola tecnica n. 2 contiene una procedura specifica, finalizzata alla determinazione del "rischio effettivo" quale risultante del *matching* tra "rischio inerente", valutato in modo oggettivo e astratto dall'organismo di autoregolamentazione, e "rischio specifico", valutato in concreto dal professionista in relazione al cliente e alla prestazione professionale.

Nel modello AV.1, anch'esso accompagnato da una tabella di calcolo in Excel, il rischio effettivo è ottenuto ponderando i suddetti elementi con un coefficiente rispettivamente pari al 30% e al 70%; sulla base del livello di rischio ottenuto (compreso tra 1 e 4), il professionista stabilisce quale tipologia di adeguata verifica dovrà essere applicata al cliente (semplificata, ordinaria o rafforzata).

5.3 ALTRI MODELLI

Per quanto attiene al modello AV.2, esso rappresenta uno strumento organizzativo utilizzabile per riepilogare in un unico documento i dati e le informazioni acquisiti anche attraverso altri modelli nell'ambito dell'adeguata verifica del cliente. Si precisa come, non essendo obbligatorio per legge, il professionista potrà scegliere di procedere alla sua compilazione o, in alternativa, assicurarsi che la documentazione che costituisce il fascicolo antiriciclaggio del cliente garantisca il rispetto della storicizzazione dei dati e delle informazioni acquisite.

Anche il modello AV.3 è uno strumento operativo interno, la cui compilazione non è obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui il professionista scelga di non utilizzarlo, dovrà aver cura di garantire che in altri documenti presenti nel fascicolo siano indicati "*scopo, natura prestazione professionale*".

Completano il set di strumenti:

- il modello AV.4, attraverso il quale il cliente adempie agli obblighi informativi previsti dall'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- il modello AV.5, con il quale un professionista può attestare, su richiesta di altro professionista, di aver già adempiuto agli obblighi di adeguata verifica nei confronti di un determinato cliente;
- il modello AV.6, che propone i contenuti minimi della dichiarazione del professionista in caso di astensione ai sensi dell'art. 42 del DLgs. 231/2007;
- il modello AV.7, dove si possono annotare gli esiti dell'avvenuta verifica sugli elementi osservati al fine di assolvere al controllo costante.

6 QUADERNO DELL'UIF SU CASISTICHE DI RICICLAGGIO

Il 20.4.2026 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Quaderno dedicato alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che riporta una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite attraverso l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

Per ogni caso viene riportato:

- un *abstract*, con la sintesi dell'operazione;
- la descrizione dei soggetti coinvolti;
- l'esposizione della fattispecie;
- uno schema dell'operazione;
- elementi caratterizzanti l'operatività anomala (tratti principalmente dal provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12.5.2023).

In continuità con l'edizione precedente, un ruolo centrale è attribuito al tema dell'abuso delle misure agevolative e della distrazione di fondi pubblici. Inoltre, il documento analizza l'aumento di frodi, incluse quelle di tipo piramidale, in ambiti innovativi, spesso presentate come investimenti ad alto rendimento e in grado di coinvolgere numerosi soggetti. Un ulteriore ambito di analisi riguarda il ricorso ai *crypto-asset* quale strumento di riciclaggio dei proventi di truffe e di finanziamento del terrorismo. Le casistiche analizzate in tale ambito mostrano come:

- l'impiego di valute virtuali e di infrastrutture decentralizzate possa agevolare operazioni di occultamento e trasferimento di risorse (sfruttandone la rapidità e la dimensione transnazionale);
- l'utilizzo di tecniche innovative di analisi finanziaria sia essenziale per ricostruire collegamenti soggettivi e individuare le dinamiche sottostanti.

Le casistiche analizzate confermano l'evoluzione degli schemi di riciclaggio verso modelli sempre più sofisticati, evidenziando al contempo la necessità per i professionisti di adottare un approccio sostanziale – non meramente formale – nella valutazione delle operazioni, valorizzando gli indicatori di anomalia nelle attività di adeguata verifica e integrando fonti informative diverse (contabili, finanziarie, internazionali).

6.1 CARTOLARIZZAZIONI DI CREDITI FISCALI

Si evidenzia l'analisi di una truffa nell'ambito di prospettate cartolarizzazioni di crediti fiscali. Nello specifico, sono coinvolte due società di consulenza (riconducibili, peraltro, a persone prive di pregresse esperienze imprenditoriali) che hanno ricevuto compensi rilevanti per servizi prestati nell'ambito di complesse operazioni di cartolarizzazione di crediti fiscali originati da *bonus* edilizi che, successivamente, non sono state perfezionate. La provvista è stata trasferita all'estero a favore di un'unica controparte, a titolo di corrispettivo per servizi di consulenza. Dagli approfondimenti svolti dall'UIF è emerso come i fondi confluiti sui conti delle società di consulenza siano stati poi accreditati su un conto intestato a una società in uno Stato asiatico. Attivando il canale della collaborazione internazionale, l'Unità ha appurato come tale conto corrente fosse in realtà intestato a un nominativo straniero a capo di società estere operanti nel settore dei servizi alle imprese, già citato in pregresse segnalazioni di operazioni sospette.

Complessivamente, quindi, l'operatività rivelata ha mostrato diversi profili di potenziale rilievo penale relativi, in primo luogo, alla legittimità dei crediti fiscali sottostanti, qualora gli stessi fossero stati effettivamente ceduti. Inoltre, a seguito della mancata realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione, diventa ipotizzabile una potenziale truffa connessa ai compensi corrisposti per le attività di consulenza.

6.2 TRASFERIMENTI ALL'ESTERO DI PROVENTI DI ILLECITI FISCALI

Un altro caso si riferisce a trasferimenti verso l'estero di proventi di illeciti fiscali tramite una rete di imprese con partite IVA cosiddette "apri e chiudi". In particolare, è stata individuata una rete di imprese individuali e società riconducibili a soggetti asiatici che hanno concluso operazioni connotate da numerosi elementi di anomalia tipici degli illeciti fiscali, con trasferimenti di fondi verso Paesi esteri per oltre 300 milioni di euro. La segnalazione è stata inviata da un professionista, riferita al titolare effettivo di una impresa individuale di recente costituzione, operante nel settore tessile, che aveva conseguito ingenti ricavi in tempi brevi, a fronte della quasi assenza di costi e di relativa documentazione contabile.

Dagli approfondimenti effettuati è emerso che:

- poco dopo la sua costituzione, la società è stata cancellata dal Registro delle imprese;
- i nominativi della società e del suo titolare effettivo erano censiti negli archivi dell'Unità in relazione ad alcune recenti segnalazioni di operazioni sospette, principalmente riconducibili a un utilizzo anomalo di carte prepagate e a possibili frodi fiscali.

Inoltre, si evidenzia come i dati contabili desunti dal sistema di fatturazione elettronica abbiano reso possibile individuare reti di imprese che non sarebbero state identificabili nella loro effettiva estensione sulla base della sola analisi della segnalazione iniziale e la cui operatività era riconducibile a schemi finalizzati alla commissione di illeciti fiscali e al successivo trasferimento dei relativi proventi all'estero.

7 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL RICORSO DELLE FIDUCIARIE IN MERITO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

La sentenza della Corte di Giustizia UE, cause riunite C-684/24 e C-685/24, pubblicata il 21.5.2026, si inserisce nel lungo e complesso percorso di istituzione e funzionamento del Registro dei titolari effettivi in Italia, sospeso proprio in attesa dei chiarimenti definitivi da parte dei giudici europei.

La vicenda trae origine dai ricorsi proposti da numerose società fiduciarie (e associazioni di fiduciarie) contro, tra l'altro, le disposizioni italiane che impongono la comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva dei mandati fiduciari. Secondo le ricorrenti, tali obblighi violerebbero il diritto dell'Unione sia perché il mandato fiduciario non sarebbe assimilabile a un *trust*, sia perché l'accesso del pubblico alle informazioni inciderebbe in modo sproporzionato sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di Giustizia UE respinge entrambe le censure valorizzando l'obiettivo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il punto centrale della pronuncia appare rappresentato dal riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri nell'individuazione degli istituti giuridici "affini" ai *trust*.

La sentenza appare significativa soprattutto perché supera una lettura formalistica della nozione di *trust*. Si privilegia un approccio funzionale, fondato non sulla struttura civilistica dell'istituto, ma sugli effetti economici e sull'idoneità del meccanismo fiduciario a occultare il titolare effettivo. Si tratta di una scelta coerente con l'evoluzione della normativa europea antiriciclaggio, sempre più orientata a colpire i fenomeni di interposizione e segregazione patrimoniale utilizzabili per finalità elusive o criminali.

Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato all'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva. La Corte distingue chiaramente tra accesso indiscriminato e accesso subordinato all'esistenza di un "legittimo interesse".

Secondo i giudici del Lussemburgo, la disciplina europea, proprio perché limita l'accesso ai soggetti in grado di dimostrare un interesse qualificato, realizza un bilanciamento proporzionato tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza.

È quindi legittima la normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale; richiedendosi, altresì, che l'interesse giuridico sia diretto, concreto e attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

Come evidenziato dal comunicato diffuso il 25.5.2026 da Unioncamere, *"per l'operatività del registro italiano e la sua consultazione si attende la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato"*, chiamato a decidere recependo i principi fissati dalla Corte di Giustizia UE.